

CONTRATTO

Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 – Progetto “Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica all’Organismo Intermedio DFP del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 e del relativo Programma Complementare – Chiusura PON “Governance” e attuazione POC” – CUP J51C23001030001 – Contratto per l’affidamento dei Servizi Complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, a quelli previsti dall’Ordinativo di Fornitura n. 5013669 del 24 giugno 2019 (CIG derivato n. 7945555F65), come modificato con l’Ordine Diretto di Acquisto n. 7213185 del 29 marzo 2023 e con successivo *Addendum* perfezionato il 20 giugno 2023, stipulato nell’ambito della Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulata tra la Consip S.p.A. e EY Advisory S.p.A, già Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A – CIG A02AD4516A

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica** (C.F. n. 80243510585), con sede in **Roma (RM), Corso Vittorio Emanuele II, 116, - 00186, C.F. 80243510585**, in persona del responsabile del procedimento **Dott. Edmondo MONE**, giusta poteri allo stesso conferiti con determina ID 49351987 del 15/11/2023, d’ora innanzi denominato, anche come “Dipartimento” o “Amministrazione”, o “Committente”

E

La **EY Advisory S.p.A**, già Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli 14, c.a.p. 20123, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13221390159, in persona del Dott. Dario Bergamo nato a Scalea (CS) il 25/08/1964 giusta poteri allo stesso conferiti a mezzo procura Rep. 35.934 Racc. 12.443 del 30/06/2020, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Milano (MI) Via Meravigli 14 20123 (di seguito anche il “Fornitore” e “Appaltatore”), dall’altra parte;

PER

l’affidamento dei Servizi Complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, a quelli previsti dall’Ordinativo di Fornitura n. 5013669 del 24 giugno 2019 (CIG derivato n. 7945555F65), come modificato con l’Ordine Diretto di Acquisto n. 7213185 del 29 marzo 2023 e con successivo *Addendum* perfezionato il 20 giugno 2023, stipulato nell’ambito della Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulata tra la Consip S.p.A. e EY Advisory S.p.A, già Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A (da qui in poi, per brevità, il “Servizio Principale”) –

PREMESSO CHE

- l'Autorità di Gestione, individuata presso l'Agenzia per la Coesione territoriale del Programma "PON Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, ha sottoscritto, in data 4 agosto 2015, una Convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica, con la quale ha affidato al Dipartimento stesso il ruolo di Organismo Intermedio, ai sensi all'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in ragione del ruolo centrale svolto nella definizione degli interventi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche e di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa;
- con detta Convenzione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha delegato al Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento di compiti propri dell'Autorità di Gestione;
- per garantire l'efficace svolgimento dei compiti delegati, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate per l'attuazione delle Azioni delegate, è stata attribuita all'Organismo Intermedio - Dipartimento della funzione pubblica una dotazione finanziaria destinata all'attivazione di azioni di Assistenza Tecnica;
- il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'articolo 126, comma 10 ha disposto che "*Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19*";
- le iniziative "*Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)*" e "*Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) plus*" della Commissione europea hanno portato all'adozione, tra l'altro, del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, concernente misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 concernente misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;
- la legge 7 luglio 2020, n.77, conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" e, in particolare, l'art. 242 ha previsto la possibilità di portare a rendicontazione, a valere sui Fondi strutturali, le spese per l'emergenza già anticipate dallo Stato e ha stabilito la possibilità di salvaguardare con risorse aggiuntive nazionali le progettualità che potrebbero essere disattivate dai Programmi Operativi cofinanziati con i Fondi strutturali;
- la Delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020, registrata presso la Corte dei Conti in data 24 agosto 2020, Registro: 1, Foglio: 985, e la delibera CIPE n. 41 del 9 giugno 2021 registrata presso la Corte dei Conti in data 31 Agosto 2021, Registro: 1, Foglio: 1254, hanno implementato la dotazione del Programma Azione Coesione Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, attraverso l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per l'importo

corrispondente a 445 milioni di euro, al fine di dare copertura agli interventi riprogrammati sul PON “*Governance e Capacità Istituzionale*” 2014-2020;

- il Programma Complementare prevede, negli Assi 1 e 2, la realizzazione di azioni rivolte alla Pubblica Amministrazione che mirano alla modernizzazione e digitalizzazione nonché al rafforzamento della *governance* multilivello nei programmi di investimento pubblico e, nell’Asse 3, la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l’attuazione ottimale del Programma e che le procedure di attuazione del Programma Complementare sono coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell’Accordo di Partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 e, in particolare, con l’Allegato II “*Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020*”;
- in data 2 dicembre 2022, è stato stipulato l’*Addendum* alla succitata Convenzione, dal Dipartimento della funzione pubblica, dall’Autorità di Gestione del PON “*Governance*” 2014-2020, dall’Unità di Gestione del Programma Operativo Complementare al PON “*Governance*” 2014-2020;
- con decreto n. 48 del 10 giugno 2022 e con decreto n. 66 del 18 luglio 2023, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del PON “*Governance e Capacità Istituzionale*” 2014-2020 e Unità di Gestione del Programma Operativo Complementare al PON “*Governance*” 2014-2020, ritenuto necessario, per le motivazioni ivi esposte, procedere alla disattivazione di alcune progettualità dal PON “*Governance e Capacità Istituzionale*” 2014-2020 al fine del passaggio in salvaguardia sul Programma Operativo Complementare al PON “*Governance e Capacità Istituzionale*” 2014-2020, ha defanziato dal PON “*Governance*” 2014-2020 taluni progetti di competenza dell’Organismo Intermedio Dipartimento della funzione pubblica, per un ammontare complessivo pari a euro 222.529.945,11, demandando, con successivi atti di pertinenza dell’Organismo Intermedio Dipartimento della funzione pubblica, l’ammissione a finanziamento dei medesimi progetti a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare al PON “*Governance*” 2014-2020 e demandando altresì, con successivo atto dell’ACT, l’approvazione della rimodulazione del POC nel quale confluiranno le progettualità defanziate dal PON;
- con decreto prot. ID n. 47745423 del 3 agosto 2023, l’OI-DFP ha ammesso a finanziamento sul Programma Operativo Complementare al PON “*Governance e Capacità Istituzionale*” 2014-2020 i progetti di propria competenza defanziati dal PON “*Governance*” 2014-2020 con i predetti decreti n. 48/2022 e n. 66/2023 dell’ACT;
- con nota prot. n. 59497 del 25 settembre 2023, l’Organismo Intermedio Dipartimento della funzione pubblica, in considerazione della necessità di dover acquisire competenze e professionalità specialistiche in grado di supportare l’OI medesimo nella realizzazione di tutti gli adempimenti correlati alla chiusura del PON “*Governance e Capacità Istituzionale*” 2014-2020 nonché all’attuazione del relativo Programma Complementare fino alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2026, ha richiesto di disporre di quota parte della somma precedentemente delegata

nell'ambito dell'Azione 1.2.3 del Programma Operativo Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 – per un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tre milioni) – nell'ambito dell'Asse 3 "Assistenza tecnica" del Programma Complementare medesimo;

- con nota AICT prot. 28371 del 10 ottobre 2023, l'Agenzia per la Coesione territoriale ha presentato al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di rimodulazione finanziaria del Programma Complementare al PON "Governance" 2014-2020, con cui si è previsto lo spostamento di risorse dall'Asse 1 in favore dell'Asse 3 del Programma complementare per la realizzazione di azioni di supporto alle Autorità responsabili dei Programmi in relazione agli adempimenti connessi alla chiusura del PON "Governance", nonché all'attuazione del Programma complementare fino alla scadenza fissata al 31 dicembre 2026;
- con nota prot. n. 30712 del 30 ottobre 2023, l'Agenzia per la Coesione territoriale ha trasmesso all'Organismo intermedio Dipartimento della funzione pubblica il nulla osta del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri – prot. n. 6692 del 25 ottobre 2023 – alla proposta di rimodulazione finanziaria del Programma Complementare al PON "Governance" 2014-2020 di cui alla predetta nota AICT prot. 28371/2023 e con la quale ha altresì comunicato la disponibilità dell'importo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) nell'ambito dell'Asse 3 "Assistenza tecnica" in favore dell'Organismo Intermedio Dipartimento della funzione pubblica per le finalità citate nella predetta nota prot. DFP n. 59497/2023;
- in data 8 novembre 2023, il Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità di Gestione del PON "Governance" 2014-2020 e l'Unità di Gestione del Programma Operativo Complementare al PON "Governance" 2014-2020 hanno stipulato un nuovo *Addendum* alla Convenzione del 4 agosto 2015 – come modificata dall'*Addendum* del 2 dicembre 2022 – con il quale le risorse delegate all'Organismo Intermedio Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito dell'Azione 1.2.3 del Programma Complementare – originariamente pari a euro 16.704.386,49 – sono state riparametrate in euro 13.704.386,49; contemporaneamente, e in maniera speculare, è stata delegata all'Organismo Intermedio Dipartimento della funzione pubblica una quota di risorse pari a euro 3.000.000,00 a valere sull'Asse 3 "Assistenza tecnica" del Programma Complementare medesimo;
- con decreto prot. ID n. 49245797 del 10 novembre 2023, l'OI-DFP ha ammesso a finanziamento la scheda progetto "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica all'Organismo Intermedio DFP del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 e del relativo Programma Complementare – Chiusura PON "Governance" e attuazione POC" – CUP J51C23001030001, per un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sul Programma Operativo Complementare al PON "Governance" 2014-2020, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 3.1.1.

PREMESSO ALTRESI CHE

- a. con Bando di Gara pubblicato in data 21 dicembre 2015, Consip S.p.A. ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006, Gara ID Sigef 1698, suddivisa in n. 10 Lotti funzionali, finalizzata all'affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione, istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - CIG: 6521652D78 (di seguito anche il "Bando di Gara");
- b. in data 19 maggio 2017, Consip S.p.A. ha aggiudicato il Lotto 8 ad EY Advisory S.p.A., già Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.;
- c. in data 14 settembre 2017, è stata stipulata la relativa Convenzione, ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 58 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra Consip S.p.A. ed EY Advisory S.p.A., già Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. (di seguito anche la "Convenzione");
- d. con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica *pro tempore*, prot ID n. 23716105 del 4 giugno 2019, l'Amministrazione ha determinato di aderire alla citata Convenzione Consip (di seguito anche "la Convenzione");
- e. con conseguente Contratto, concluso tramite l'Ordinativo di Fornitura n. 5013669, emesso in data 24 giugno 2019 – CIG derivato n. 7945555F65 è stato affidato il predetto servizio a EY Advisory S.p.A., – già Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A, per un importo pari a euro 5.868.135,60 (cinquemilionioottocentosessantottocentotrentacinque/60) oltre IVA (di seguito anche "Contratto originario");
- f. con successivo Ordine Diretto di Acquisto n. 7213185 del 29 marzo 2023, quale Atto aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura n. 5013669 del 24 giugno 2019, l'importo contrattuale è stato rideterminato in euro 5.868.025,60 (cinquemilionioottocentosessantottomilaventicinque/60) oltre IVA, stante la necessità di rimodulare il mix di figure professionali previste dall'Ordinativo di Fornitura n. 5013669/2019 al fine di rafforzare il macro-ambito "Controlli" come determinato con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica prot. ID n. 45204751 del 16 marzo 2023;
- g. con determina del Capo Dipartimento della funzione pubblica prot. ID n. 46630891 del 5 giugno 2023 è stato disposto il differimento del termine di conclusione delle attività di cui al succitato Ordinativo di Fornitura n. 5013669/2019 ai sensi dell'art. 311 comma 2, lett. b) del DPR n. 207/2010 applicabile *ratione temporis*, al 15 novembre 2023;
- h. con successivo *Addendum* all'Ordinativo di Fornitura n. 5013669 del 24 giugno 2019, così come aggiornato con l'Ordine Diretto di Acquisto n. 7213185 del 29 marzo 2023, sottoscritto da EY Advisory S.p.A. in data 16 giugno 2023 e sottoscritto e ritrasmesso dal Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC prot. DFP n. 39922 del 20 giugno 2023, è stato differito il termine di conclusione delle attività progettuali al 15 novembre 2023;
- i. con Determina prot. ID n. 49257751 del 10 novembre 2023, ravvisandosi il ricorrere dei

presupposti di cui all'articolo 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, è stata manifestata l'esigenza di acquisire ulteriori servizi, complementari a quelli oggetto del Contratto Originario, meglio descritti nella Nota di Fabbisogno allegata alla Determina ID n. 49257751/2023 (di seguito anche i "Servizi Complementari");

- j.** con conseguente comunicazione inviata con nota prot.n. 71193 del 10 novembre 2023, è stata formulata ad EY Advisory S.p.A., già Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A., richiesta di presentazione di offerta per l'affidamento dei Servizi Complementari, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006, per un importo non superiore a € 2.459.016,39 al netto dell'IVA e con termine finale per la fornitura dei Servizi Complementari medesimi di 24 mesi dalla data di stipula del relativo contratto, fermi restando i patti e le condizioni stabilite dalla Convenzione e dal Contratto Originario (di seguito la "Richiesta di Offerta");
- k.** EY Advisory S.p.A., già Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A., con nota acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n.72044 del 14/11/2023, in risposta alla Richiesta di Offerta, ha presentato la propria Offerta Tecnica per la prestazione dei Servizi Complementari, per il corrispettivo e la durata richiesta dall'Amministrazione (di seguito anche l'"Offerta Tecnica");
- l.** Con determina ID 49351987 del 15/11/2023, previa valutazione della pertinenza e adeguatezza dell'Offerta presentata, è stata approvata l'Offerta Tecnico-economica presentata dall'Appaltatore ed è stato determinato di affidare allo stesso l'esecuzione dei servizi complementari di Assistenza Tecnica aventi ad oggetto le seguenti attività complementari a quelle affidate con il Contratto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del d.lgs n. 163/2006 per un importo pari a euro 2.459.015,80 (duemilioniquattrocentocinquantanovemilaquindici/80) oltre IVA per un periodo di 24 mesi, che sono dettagliatamente indicato nell'Offerta presentata;
- m.** con nota prot.n.DFP-0072430-P del 15/11/2023, l'Amministrazione ha comunicato all'Appaltatore l'accettazione dell'Offerta Tecnico-economica per l'affidamento dei servizi di cui al citato Decreto ID 49351987 del 15/11/2023;
- n.** il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva, conformemente a quanto disposto dall'art. 113 del D.lgs. 163/06, sotto forma di cauzione per un importo di € 122.950,79, rilasciata da Atradius Credito y Caucion S.A.de Seguros y Reaseguros, con sede in Roma Via Crescenzo 12, iscritta nell'elenco I IVASS delle imprese d'assicurazione

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 — NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del presente Contratto e la erogazione dei Servizi Complementari oggetto del

medesimo è regolata:

- da quanto espresso nella Richiesta di Offerta e nella Offerta Tecnica-economica presentata dal Fornitore;
 - dalle clausole del presente Contratto;
 - per quanto applicabile e non diversamente regolamentato dal presente Contratto e dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico (Allegato 5) relativo al Bando di Gara per la procedura di gara aperta, indetta da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006, Gara ID Sigef 1698, suddivisa in n. 10 Lotti funzionali, finalizzata all'affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione, istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020;
 - dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - dal decreto legislativo n. 303/99 "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59*", e ss.mm.ii, e dal susseguente D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e ss.mm.ii.;
 - dal Patto di integrità sottoscritto tra le Parti;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n.81.
2. In caso di difficoltà interpretative ovvero di discordanza o contrasto, la Richiesta di Offerta prevarrà sulla Offerta Tecnica, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
 3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 4. Il Fornitore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che possano essere emanate successivamente alla entrata in vigore del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all'affidamento al Fornitore dei Servizi Complementari ai servizi ordinati in prima istanza con il Contratto

Originario a valere sulla Convenzione ed inerenti all'assistenza tecnica per l'Organismo Intermedio Dipartimento della funzione pubblica del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020.

2. I Servizi Complementari oggetto del presente Contratto sono dettagliati nella Richiesta di Offerta trasmessa dall'Amministrazione con nota prot.n. 71193 del 10 novembre 2023, nonché nell'Offerta Tecnico-economica trasmessa dal Fornitore con Nota acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot.n.72044 del 14/11/2023.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2011 n. 123, che sarà comunicato al Fornitore con apposita nota.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Per il Fornitore il contratto sarà vincolante dall'accettazione del servizio.
5. Il Dipartimento si riserva di chiedere all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del d.Lgs 163/2006, l'esecuzione anticipata delle prestazioni, ove ricorrano ragioni di urgenza.

ART. 4 - CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nonché negli atti e documenti dal medesimo richiamati o allegati.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma precedente, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 9. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
3. Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Contratto.

ART. 5 — OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:

- a. eseguire, a propria cura, spese e rischio, le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative e operative nonché mediante le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, come stabiliti nel Capitolato Tecnico della procedura di gara aperta, indetta da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006, Gara ID Sigef 1698, suddivisa in n. 10 Lotti funzionali, finalizzata all'affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione, istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020;
- b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire alla Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente Contratto;
- c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- d. nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, darne preventiva comunicazione alla Committente, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nella Richiesta di Offerta nonché nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nel Capitolato Tecnico procedura di gara aperta, indetta da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006, Gara ID Sigef 1698, suddivisa in n. 10 Lotti funzionali, finalizzata all'affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione, istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente Contratto e nella Richiesta di Offerta nonché nel Capitolato Tecnico procedura di gara aperta, indetta da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006, Gara ID Sigef 1698, suddivisa in n. 10 Lotti funzionali, finalizzata all'affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione, istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014- 2020, nonché secondo le direttive della Committente.

2. Le attività specifiche e le modalità organizzative e operative di svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, sono riportate negli atti e documenti richiamati al comma precedente o allegati e nel Piano di Intervento/Lavoro che deve essere consegnato al Committente entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto medesimo.

ART. 7 — OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali del Dipartimento, manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Dipartimento da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore per tutta la durata del servizio anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 8 — SUBAPPALTO

1. Il Fornitore ha indicato, in sede di Offerta Tecnica, la parte dei servizi che intende subappaltare, previa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Il Fornitore provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo esigenze particolari accertate in corso d'opera,

nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore.

3. Il contratto di subappalto dovrà rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 nonché la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 — CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore, pari ad € 2.459.015,80 (duemilioniquattrocentocinquantanovemilaquindici/80) oltre IVA, e calcolato sulla base dei prezzi e delle condizioni applicati nel Contratto Originario ed indicati nell'Offerta Tecnica per Servizi Complementari di cui alla nota assunta a protocollo DFP con il n.72044 del 14/11/2023.
2. I corrispettivi sono a carico del progetto *“Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica all'Organismo Intermedio DFP del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 e del relativo Programma Complementare – Chiusura PON “Governance” e attuazione POC”* – CUP J51C23001030001, finanziato a valere sull'Asse 3 *“Assistenza tecnica”* – Obiettivo Specifico 3.1– Azione 3.1.1 del Programma Operativo Complementare al PON *“Governance e Capacità Istituzionale”* 2014-2020.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

ART. 10 — ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Committente ed il Fornitore, nei termini di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006; si procederà, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui al medesimo art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
2. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7 del D.Lgs. 163/2006, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).

ART. 11 — FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nei successivi commi.
2. Il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto, previa verifica da parte della Committente delle prestazioni rese, sulla base di Stati di Avanzamento Lavori trimestrali delle attività e previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attività svolte e dei servizi erogati.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto, al progetto “*Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica all’Organismo Intermedio DFP del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 e del relativo Programma Complementare – Chiusura PON “Governance” e attuazione POC*”, al CUP J51C23001030001 al CIG A02AD4516A e al periodo di erogazione del servizio.
4. L’importo di ciascuna fattura sarà accreditato sul conto corrente [IT92C0538701615000042205764], intestato al Fornitore, presso [BPER BANCA SpA Ag. Milano Moscovia] ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al precedente comma. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni vengano pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta espressamente inteso che in nessun caso, compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
6. La Committente, ai sensi dell’art. 4, comma 3. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, opera sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%, che viene liquidata dall’Amministrazione solo al termine del presente Contratto, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e al rilascio del Certificato di Verifica di conformità delle prestazioni di cui all’art. 322 del DPR 207/2010.

ART. 12 — PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella consegna o revisione del Piano di Intervento/Lavoro, la Committente ha la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 % del corrispettivo annuo dell’appalto, IVA esclusa.
2. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nella esecuzione delle attività e nella consegna dei prodotti rispetto ai tempi previsti dal Piano di

Intervento/Lavoro, la Committente ha la facoltà di applicare una penale pari all' 1 % del corrispettivo annuo dell'appalto, IVA esclusa.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti qui richiamati o allegati. In tali casi, la Committente applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi, sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la risposta stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, a decorrere dalla data di inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Dipartimento. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Dipartimento procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Dipartimento e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del presente Contratto, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma precedente comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. In tal caso la Committente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ART. 13 — CAUZIONE DEFINITIVA

1. Con la stipula del presente Contratto e a garanzia degli obblighi assunti, conformemente a quanto disposto dall'art. 113 Dlgs. 163/06 s.m.i., il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva di importo pari a € 122.950,79 (Polizza n. DE0633451).
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Dipartimento, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del pagamento.
5. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 14 — RISOLUZIONE

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura di servizi, la Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti qui richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che viene assegnato, a mezzo PEC, dalla Committente per porre fine all'inadempimento,

l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. 163/2006, la Committente può risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il presente Contratto nei seguenti casi:
 - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
 - b. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c. inosservanza delle disposizioni contenute nel DPR n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e nel DPCM 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di tutte le altre disposizioni previste nel Patto di integrità sottoscritto dalle parti;
 - d. sospensione dei servizi nei casi di cui al precedente articolo 12 "*Penali*";
 - e. nei casi di cui al successivo articolo 17 "*Obblighi di Riservatezza*";
 - f. nei casi di cui al successivo articolo 18 "*Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa*";
 - g. nei casi di cui al successivo articolo 19 "*Trasparenza*";
 - h. nei casi di cui al successivo articolo 20 "*Trattamento dei Dati*";
 - i. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal precedente articolo 12 "*Penali*";
 - j. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 13 "*Cauzione Definitiva*";
 - k. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - l. in caso di Documento Unico di Regolarità Contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - m. qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la Committente ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 15 — RECESSO

1. La Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura mediante la quale è stato affidato il presente Contratto;
 - c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. La Committente ha, altresì, diritto di recedere dal presente Contratto in caso di successivo pervenuto accertamento della sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articoli 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 medesimo, e dall'articolo 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 16 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, il

presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Committente, salvo quanto previsto dall'art. 117 del citato D.Lgs. 163/2006.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. In caso di inadempimento da parte del Committente degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dal Dipartimento o da altre amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Dipartimento ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. In tal senso l'Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell'espletamento del presente affidamento.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di

risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
4. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

ART. 19- TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di danaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta d'Offerta che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi allegati. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del Trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
4. Il Fornitore prende atto che la Committente può operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Amministrazione medesima, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno cagionato agli "Interessati". In tal caso, la Committente può risolvere il Contratto ed escutere la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART 21 — CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

1. Per la certificazione antimafia trova applicazione la vigente normativa in materia e, in particolare, l'art. 247 del D.Lgs n. 163/2006 e il D.Lgs. n. 159/2011 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136*" e ss.mm.ii.

2. L'amministrazione si avvale della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, stanti le ragioni di urgenza, di procedere alla stipula del presente contratto sulla base della richiesta di informazione antimafia, inviata dal Dipartimento ai sensi dell'art. 91, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
3. Il Fornitore prende atto che l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
4. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 92 del già citato D.Lgs. n. 159/2011, si riserva di recedere dal presente contratto in esito alle informazioni fornite dal Prefetto e anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto, fatte salve le modalità di applicazione disposte nell'articolo richiamato il cui comma 3 prevede, in particolare, che l'Amministrazione procede anche in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva di ogni obbligazione derivante dal presente contratto fatto salvo, in caso di recesso dallo stesso, il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 22 — PATTO DI INTEGRITÀ

1. Le Parti contraenti sono tenute all'osservanza delle disposizioni del Patto di integrità sottoscritto che stabilisce la reciproca, formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denari o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione del presente contratto.

ART. 23 — VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente.
3. Il presente contratto è sottoposto alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322 del DPR. 207/2010.

ART. 24 - CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"

1. L'affidataria presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbia esercitato, nei confronti dell'affidataria, poteri autoritativi o negoziali per conto

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa amministrazione, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

ART 25- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE

1. La Cons. Antonella Caliendo, Direttore dell'Ufficio per la gestione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, è individuata quale Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto.
2. Il Responsabile del Contratto per conto dell'Appaltatore è la dott.ssa Antonella De Simone, alla quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni inerenti il Contratto stesso. In caso di sostituzione del Responsabile del Contratto per conto dell'Appaltatore dovrà esserne data tempestiva comunicazione scritta al Dipartimento.

ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge competono alla Committente.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il Dipartimento e l'Appaltatore in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria, foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.

Per la Committente

Per il Fornitore

Il sottoscritto Dario Bergamo, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore **EY Advisory S.p.A**, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 4 — Condizioni dell'affidamento e limitazioni di responsabilità; Art. 5 — Obbligazioni specifiche del Fornitore; Art. 6 - Modalità e termini per la prestazione dei servizi; Art. 7 — Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; Art. 8 — Subappalto; Art. 9 — Corrispettivo; Art. 10 — Adeguamento dei prezzi; Art. 11 — Fatturazione e pagamenti; Art. 12 — Penali; Art. 13 — Cauzione Definitiva; Art. 14 — Risoluzione; Art. 15 — Recesso; Art. 16 — Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Art. 17 - Obblighi di riservatezza; Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Art. 19 — Trasparenza; Art. 20 - Trattamento dei dati; Art.

21 — Certificazione antimafia; Art. 22 - Patto di integrità; Art. 23 - Verifiche sull'esecuzione del contratto; Art. 24 – Clausola di “Pantouflage”; Art. 25 – “Direttore dell'Esecuzione del Contratto e referente”; Art. 26 Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 27 - Foro competente.

Per il Fornitore Dott. [Dario Bergamo]

Il presente Contratto è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti.